



COMUNE DI RONCELLO

Provincia di Monza e Brianza

C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961

P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232

Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SPORTE TEMPO LIBERO - Tel.: 039 62.788.201

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RONCELLO A.S. 2018/2019

Il giorno _____, presso la sede del Comune di Roncello, in P.zza Don Gnocchi,

TRA

il **Comune di Roncello**, C.F. 02924070150, rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari generali, Sig.ra Loretta Stucchi, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, domiciliata per la funzione presso la Sede Comunale – P.zza Don Gnocchi – Roncello MB, che rappresenta ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito Comune)

E

l'**Associazione/Società/Ente sportivo** (d'ora innanzi denominato "Concessionario") _____

con sede legale in _____

C.F./P.I. _____ nella persona del legale rappresentante

PREMESSO CHE

- ✓ l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- ✓ l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta, a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio e a favorire la maggiore fruizione possibile da parte degli utenti;
- ✓ il Comune è proprietario della palestra della scuola primaria di via Giovanni Paolo II.
- ✓ con delibera n. 57 del 14/06/2018 sono state approvate le tariffe per l'assegnazione della palestra finalizzata allo svolgimento di attività sportive;

tra le costituite parti si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso della palestra della scuola primaria di Roncello *Giovanni Paolo II* e degli spazi sotto descritti in favore dell'Associazione sportiva,

nei seguenti giorni e fasce orarie:

per lo svolgimento delle seguenti attività sportiva:

nelle modalità disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 2 – Descrizione dell'impianto

La palestra della scuola primaria, oggetto della concessione comprende:

- n. 1 campo per lo svolgimento dell'attività sportiva,
- n. 2 locali adibito a spogliatoi regolamentari con relativi arredi e servizi igienici,
- n. 1 servizi igienici per il pubblico (presso ingresso spalti),
- n. 1 locale infermeria,
- n. 1 locale magazzino,
- tribune per il pubblico (capienza massima 200 persone).

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione ha durata coincidente con l'anno scolastico (dal primo all'ultimo giorno di scuola compresi).

Eventuali richieste di proroghe dovranno essere trasmesse, entro il 15 maggio, al competente Ufficio Sport e Tempo libero che, previa acquisizione del nulla osta da parte del competente Dirigente scolastico, potrà autorizzare l'utilizzo oltre il 30 giugno e non oltre il 31 agosto.

Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, previo pagamento delle somme dovute unitamente al deposito cauzionale, l'Ufficio Tecnico del Comune provvederà alla consegna al concessionario della copia delle chiavi di accesso alla struttura che dovrà restituire al Comune alla scadenza.

La mancata restituzione delle chiavi o l'indebita duplicazione delle stesse sarà motivo di esclusione del concessionario da future assegnazioni degli impianti sportivi unitamente all'addebito delle spese necessarie al cambio di tutte le serrature e relativa duplicazione delle nuove chiavi.

Art. 4 – Priorità nell'utilizzo della struttura

L'uso della palestra e dei relativi servizi è subordinato alle esigenze della Direzione scolastica che, in orario didattico e nei casi in cui ne faccia richiesta, ha la priorità assoluta senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per le ore di attività non utilizzate.

Parimenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la priorità nell'utilizzare la struttura per motivi di ordine pubblico o pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per le ore di attività non utilizzate.

Art. 5 – Utilizzo dell'impianto e delle attrezzature

All'interno delle aree concesse:

- è vietata qualsiasi attività sportiva che non sia compatibile con gli spazi e con le attrezzature presenti;
- è vietata qualsiasi attività sportiva che possa arrecare danno alla struttura o agli impianti o pregiudicare la sicurezza delle persone;
- è tassativamente obbligatorio l'utilizzo di calzature specifiche che non siano mai utilizzate all'esterno e la cui suola sia compatibile con la pavimentazione presente;
- è tassativamente obbligatorio l'utilizzo dei servizi rispettando la separazione tra maschi e femmine;
- è vietato il consumo di cibo all'interno della palestra e sugli spalti; ne viene tollerato il consumo solamente per i ragazzi al termine dell'attività scolastica, solamente nel corridoio antistante gli spogliatoi;
- è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che non sia l'attività sportiva oggetto della presente convenzione;
- è vietato fumare anche negli spazi all'aperto;
- è obbligatorio per atleti e istruttori entrare in palestra dal lato degli spogliatoi mentre gli spettatori dovranno accedere agli spalti utilizzando l'ingresso loro dedicato dalla parte opposta.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario è obbligato all'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- a) rispettare e far rispettare le regole d'utilizzo di cui all'art. 5;
- b) tenuta diligente e responsabili delle chiavi della struttura;
- c) apertura e chiusura degli spogliatoi, della palestra, dell'ingresso alle tribune durante il periodo di utilizzo da parte dei propri associati;
- d) utilizzare diligentemente gli impianti in dotazione, improntando la gestione a criteri di economicità e risparmio;
- e) posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva e successiva rimozione al termine dell'attività;
- f) accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
- g) scrupolosa pulizia della palestra, a seguito di manifestazioni nei giorni di domenica e festivi;
- h) custodire durante gli orari di utilizzo, ai sensi della normativa vigente, la proprietà comunale oggetto della presente convenzione, ivi comprese le attrezzature e i macchinari in perfetto stato di efficienza, impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- i) scrupolosa verifica degli spazi utilizzati (dagli atleti e pubblico) e rimozione di eventuali rifiuti, carte o qualsiasi altro materiale abbandonato;

- j) assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della società durante lo svolgimento dell'attività;
- k) utilizzare e far utilizzare le aree concesse con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare la struttura e le attrezzature da eventuali danni;
- l) segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di pericolo individuate o danni alle attrezzature o comunque ogni fatto che possa interessare la buona conservazione e il regolare funzionamento della struttura;
- m) non apportare modifiche di alcun tipo o eseguire nessuna opera o lavori sulla struttura o impianti senza la preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune;
- n) non modificare in nessuna occasione la programmazione dell'impianto di riscaldamento;
- o) lasciare i locali utilizzati al termine dell'attività nella stessa condizione in cui li si è trovati all'inizio;
- p) impedire l'ingresso alla struttura ad animali e a coloro che possano recare disturbo o danno, allontanando eventuali persone in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope nonché provocatori di risse o disordini di qualsiasi natura, segnalando l'accaduto all'Amministrazione Comunale, oltre che alle autorità di pubblica sicurezza competenti;
- q) ottemperare tutte le prescrizioni normative in materia, ivi compresi gli adempimenti relativi alla sicurezza;
- r) limitare l'accesso alla struttura a un numero adeguato sia di utenti che di pubblico, in base alla sua capacità ricettiva, così come definita con i provvedimenti autorizzativi in essere, nel pieno e tassativo rispetto delle prescrizioni di legge in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- s) farsi carico dei costi per i presidi di sicurezza nel caso prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento di manifestazioni o particolari eventi, i quali dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune;
- t) farsi carico dei costi di manutenzione o sistemazione della struttura, impianti o attrezzatura che siano riconducibili a dolo, incuria, o negligenza nell'utilizzo da parte del concessionario o di terzi fruitori.

Art. 7 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

- a) le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- b) le spese per la pulizia periodica delle aree in cessione e cambio dei filtri dell'impianto dell'aria primaria;
- c) le spese per la manutenzione del verde nelle aree esterne in cessione;
- d) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli immobili e delle attrezzature, fatto salvo il caso in cui gli interventi siano determinati da dolo, incuria, o negligenza nell'utilizzo da parte del concessionario o per l'incuria di terzi fruitori dovuta a mancanza di sorveglianza da parte del concessionario;
- e) le spese per la manutenzione della caldaia e di assunzione incarico come "Terzo responsabile", nonché la manutenzione dei mezzi antincendio fissi e antifurto.

Art. 8 – Comunicazioni e segnalazioni

Eventuali comunicazioni o segnalazioni di qualsiasi tipo da parte del concessionario verso il Comune dovranno essere presentate attraverso l'indirizzo E-mail: gestione.palestra@comune.roncello.mb.it o presso il protocollo dell'Ente.

Art. 9 – Deposito cauzionale

Entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque non dopo l'inizio dell'attività il concessionario, a titolo di garanzia, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale di 300,00 (trecento/00) €.

Art. 10 – Passaggio diretto al termine attività scolastica

Il concessionario che aderisce al passaggio diretto deve assicurare un proprio incaricato maggiorenne presente alle 16.20 presso l'ingresso del plesso scolastico per la presa in custodia dei minori da parte degli insegnanti.

Art. 11 – Domenica e festivi

Il concessionario, per manifestazioni connesse all'attività sportiva svolta, ha facoltà di richiedere con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, attraverso la presentazione del modulo scaricabile dal sito del Comune, l'utilizzo della palestra nei giorni di domenica o festivi, secondo le tariffe indicate nel allegato alla convenzione.

Restano in capo al richiedente le pulizie finali di tutti gli spazi utilizzati.

Art. 12 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno ai locali, impianti, materiali o attrezzi, tanto se imputabili direttamente quanto se prodotti da terzi utilizzatori, provocato da uno scorretto utilizzo degli stessi.

Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il concessionario è obbligato a riparare il danno con assoluta urgenza nel pristino stato, con oneri e costi a suo esclusivo carico, o eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi che non possano essere riparati; in difetto provvederà l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario.

Il concessionario è parimenti responsabile dei danni provocati da eventuali spettatori o qualsiasi altra persona presente all'interno delle aree concesse;

Il concessionario si impegna a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per tutti i partecipanti all'attività sportiva a copertura di eventuali infortuni o danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento della propria attività sportiva e di quella di terzi.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata della convenzione e copia della medesima deve essere depositata presso il Comune.

Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune e la Scuola da qualsiasi responsabilità civile o penale per sinistri o incidenti che dovessero verificarsi a terzi in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Pubblicità

Previo benessere dell'Amministrazione Comunale, è consentito al concessionario, che ne definisce e introita le tariffe, l'esercizio di pubblicità esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo, esclusivamente all'interno delle ore assegnate, nel rispetto delle norme vigenti.

I rapporti pubblicitari e relativi aspetti fiscali sono gestiti direttamente dal concessionario, il quale assume gli oneri ed è responsabile dell'installazione del materiale pubblicitario e degli eventuali danni causati a persone o cose.

Qualora gli sponsor siano reperiti direttamente dal Comune, i relativi proventi spettano per intero al medesimo.

Art. 14 – Tariffe

Le tariffe di utilizzo degli spazi di cui alla presente convenzione sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale per i servizi a domanda individuale. In assenza di tale deliberazione, si intendono tacitamente rinnovate le tariffe applicate nell'anno precedente.

Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà provvedere al pagamento del canone stabilito secondo le seguenti scadenze e importi:

- I rata: entro il 30/09/2018 - Importo: 1/3 del costo annuale della concessione
- II rata: entro il 31/01/2019 - Importo: 2/3 del costo annuale della concessione

Art. 15 – Controlli

Il Comune ha facoltà di accedere alla struttura, a mezzo del proprio personale o di incaricati a ciò autorizzati, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare l'esatta osservanza di quanto previsto nella presente convenzione e il corretto utilizzo della struttura e del materiale ivi contenuto.

Art. 16 – Divieto di cessione

È vietata la cessione a terzi di tutte o parte delle ore assegnate al concessionario per lo svolgimento delle proprie attività sportive, pena la decadenza della presente convenzione.

Art. 17 – Recesso

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 90 giorni, per motivi di pubblico interesse o forza maggiore oppure per motivate necessità dell'Ente o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata A/R, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, senza che il concessionario possa in ogni caso pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Il concessionario potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a 90 giorni mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 18 – Risoluzione anticipata della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione previste dal codice civile, il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il concessionario o i suoi incaricati pongano in essere atti che comportino danni al Comune, anche se solo di immagine, che si ripercuotono sul pubblico decoro, nonché di igiene pubblica;
- b) qualora il concessionario o i suoi incaricati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione delle leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
- c) qualora si verifichi l'estinzione del concessionario o comunque si verifichino sostanziali modifiche alla società stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- d) qualora il concessionario si sia reso responsabile per 3 volte di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione. Sono considerate gravi violazioni:
 - il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 (Utilizzo dell'impianto e delle attrezzature);
 - la violazione degli obblighi previsti dall'art. 6 (Oneri a carico del concessionario);
 - la violazione del disposto di cui all'art. 16 (Divieto di cessione);
- e) qualora, a fronte di contestazione scritta relativa a inosservanza di uno o più articoli della presente convenzione, il concessionario non provveda alla regolarizzazione di quanto contestato con la massima cura e puntualità;
- f) qualora non vengano presentate le polizze assicurative previste dalla presente convenzione;
- g) qualora non venga versato il deposito cauzionale di cui all'art. 9;
- h) qualora non venga corrisposto il canone dovuto secondo le modalità di cui all'art. 14;
- i) qualora vengano meno le condizioni dichiarate all'interno del modulo utilizzato per la richiesta di uso in concessione della palestra.

Art. 19 – Controversie

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Art. 20 – Norme finali

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

La registrazione del presente atto verrà effettuata solo in caso di necessità.

Documenti da consegnare all'atto della sottoscrizione:

1. Statuto dell'Associazione/Società/Ente sportivo;
2. Certificazione d'iscrizione alla federazione di appartenenza;
3. Polizza assicurativa di cui all'art. 12;
4. Elenco nominativi (comprensivo di titoli) degli istruttori sportivi impiegati nelle attività.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Roncello

Legale Rappresentante della
Società/Associazione Ente sportivo
